



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## -IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE-

ha emesso la presente

### PRONUNCIA

Nel procedimento R.G.S. 005/24

(omissis)

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente della F.I.T.D.S.:

- Visto l'art. 40 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.T.D.S.  
DICHIARA

la A.S.D. Sermoneta Shooting Club A.S.D., nella persona del Presidente Galeazzi Maurizio, responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FITDS per violazione all'art. 1 capitolo III del Regolamento Sportivo 2024 e per l'effetto

APPLICA

alla A.S.D. Sermoneta Shooting Club A.S.D., nella persona del Presidente Galeazzi Maurizio ex art. 9 – comma 1 – lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina la sanzione della Ammonizione;

Dispone:

- della che la presente pronuncia sia tempestivamente comunicata alla A.S.D. Sermoneta Shooting Club in persona del legale rappresentante pro-tempore Maurizio Galeazzi all'indirizzo di posta conosciuto, al Presidente della F.I.T.D.S. ed al Segretario Generale della F.I.T.D.S.;
- che sia comunicato al Responsabile Nazionale SAFRO ed al tesserato Francesco Palamara solo il dispositivo della presente pronuncia, omettendone totalmente il preambolo e la motivazione;
- che ai fini della pubblicazione sul sito federale la Segreteria della FITDS provveda a pubblicare solo il dispositivo presente pronuncia, omettendone totalmente il preambolo e la motivazione.

Roma 31 luglio 2024

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente  
(Dr. Angelo Antonio Maria Gemelli)